

ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE EX ART. 200 CCII

DOMANDE DI AMMISSIONE DEI CREDITI DOCUMENTI DI CUI SI CONSIGLIA LA PRODUZIONE

Spese di giustizia:

- verbale di pignoramento mobiliare;

Prestatori di lavoro subordinato:

- cedolini liquidazione paghe mensili per retribuzioni arretrate;
- calcolo T.F.R., con separata indicazione della somma complessiva eventualmente maturata al 31.12.2000 e di quella successiva, specificandone quanto richiesto per trattamento di fine rapporto e quanto a titolo di rivalutazione monetaria;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di verifica dei crediti fissata in sentenza e del credito per interessi legali sulla somma rivalutata, alla stessa data;

Prestatori di opera intellettuale:

- nota spese e competenze per l'ammontare del credito con l'indicazione degli acconti in precedenza ricevuti;
- lettera d'incarico e/o contratto di consulenza o di collaborazione, con data certa anteriore al fallimento;
- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, completa della documentazione probatoria ovvero degli atti più significativi posti in essere;

Rapporti di agenzia:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- copia del contratto di agenzia con data certa ex art. 2704 c.c. e 45 L.F.;
- copia delle fatture emesse dalla società fallita che hanno originato i crediti provvigionali ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie;

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- copia del "Modello Unico" (quadro relativo al volume d'affari IVA) relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- dichiarazione attestante il numero dei dipendenti all'epoca in cui sono sorte le ragioni del credito;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa;

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- copia integrale dell'atto costitutivo e dello statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti delle cooperative;
- copia integrale del bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- copia del libro matricola per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci;
- copia del "Modello Unico" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni di credito;

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- copia delle fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- copia dei cedolini paga dei lavoratori;

Fornitori:

- copia delle fatture di vendita e delle bolle di consegna;
- copia delle fatture delle prestazioni effettuate;
- documenti di trasporto delle merci;
- estratto conto delle operazioni intervenute;

Società di leasing concedenti:

- contratto di leasing con data certa anteriore al fallimento;
- copia delle fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;

Istituti di credito:

- copia del contratto di conto corrente;
- copia degli estratti conto delle operazioni compiute nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento;

Creditori ipotecari:

- copia della nota di iscrizione ipotecaria;
 - copia del contratto o dell'atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
 - atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
 - piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolute distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c.;
- Proprio a questo fine si raccomandano ai creditori ipotecari di indicare, nella domanda di ammissione, in voci distinte:
- a) il capitale da ammettere in via ipotecaria e, quindi, le quote di capitale delle rate insolute nonché il capitale residuo dopo l'ultima rata insoluta;
 - b) l'ammontare degli interessi corrispettivi iscritti maturati nel triennio;
 - c) gli interessi da ammettere in via chirografaria, e quindi gli interessi (corrispettivi e moratori) maturati prima del triennio, gli interessi maturati nel triennio sulle quote di capitale delle rate insolute e sul capitale residuo.

Per tanto, qualora vi siano **semestralità scadute e non pagate**, il creditore dovrà indicare la composizione delle anzidette semestralità, cioè dovrà indicare la parte imputabile a capitale, quella imputabile ad interessi **convenzionali** e quella imputabile ad interessi **moratori**.

Creditori pignorati:

- copia del contratto o dell'atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno;